

REGIONE  
ABRUZZO



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPD021/713**

**del 27 settembre 2023**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA**

**SERVIZIO FORESTE E PARCHI – DPD021**

**UFFICIO Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestale**

**OGGETTO:** *L.R. 04.01.2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo” e s.m.i. –Artt. 49 “Tutela delle formazioni arboree in aree urbane e periurbane” e 50 “Tutela delle piante isolate, a gruppi o in filari” - Procedure di attuazione - Indirizzi operativi.*

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 04.01.2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”, ed in particolare gli articoli: 5 (Regolamento per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-pastorali); 6 (Funzioni amministrative); 7 (Dirigente del Servizio competente in materia di politiche forestali); 49 (Tutela delle formazioni arboree in aree urbane e periurbane) 50 (Tutela delle piante isolate, a gruppi o in filari);

**CONSIDERATO** che:

- la sopra richiamata Legge Regionale n. 3/2014 reca al Capo II, rubricato “Tutela degli alberi e dei boschi monumentali e vetusti, delle formazioni fuori foresta” specifiche norme di tutela riguardanti anche le formazioni non costituenti bosco;
- le finalità di tutela delle formazioni fuori foresta sono perseguite tra l'altro con le disposizioni contenute nell'articolo 49 per quanto attiene alle formazioni arboree in ambito urbano e periurbano e nell'articolo 50 per quanto attiene alla tutela delle piante isolate, a gruppi o filari situate al di fuori dei centri urbani;
- le disposizioni contenute nei sopra citati articoli non si applicano alle formazioni costituenti bosco ovunque radicate;
- per quanto disposto dal sopra richiamato art. 49, c. 5 i provvedimenti inerenti la gestione e la tutela delle formazioni non costituenti bosco radicate in ambito urbano e periurbano sono di competenza del Comune nel cui territorio le stesse ricadono;
- per quanto disposto dal sopra richiamato art. 50, c. 1, in assenza di apposita autorizzazione rilasciata dal competente Servizio regionale sono vietati l'abbattimento, lo sradicamento e qualunque altro intervento suscettibile di arrecare grave menomazione alle capacità e potenzialità vegetative delle piante forestali isolate o disposte a gruppi o in filari, situate al di fuori dei centri urbani;

**RILEVATO** che:

- per il combinato disposto dei due articoli sopra richiamati le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 50 si devono applicare anche alle formazioni radicate in ambito urbano e periurbano in quanto volte alla tutela e valorizzazione delle formazioni arboree, ferma restando la competenza sull'assunzione dei relativi provvedimenti in capo al Comune nel cui territorio le medesime ricadono;

- nell'articolo 49 non è chiaramente definito il concetto di ambito urbano e periurbano, in tal modo generandosi possibili difficoltà di individuazione del soggetto preposto all'adozione dei provvedimenti inerenti la gestione e la tutela delle formazioni non costituenti bosco;
- per quanto disposto dall'articolo 50:
  - l'autorizzazione per l'abbattimento, lo sradicamento e gli interventi suscettibili di arrecare grave menomazione alle capacità e potenzialità vegetative delle piante forestali può essere rilasciata, per i casi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) (*realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie, realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria*), solo verificata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative;
  - ai fini delle valutazioni di competenza del soggetto preposto al rilascio delle autorizzazioni, nei progetti relativi alle fattispecie elencate al precedente punto a) devono essere individuati gli alberi per i quali non sussistono soluzioni alternative all'abbattimento, specificandone le ragioni;
  - al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, ove si rilevino le condizioni per autorizzare l'abbattimento o lo sradicamento delle piante è sempre prescritta la piantagione di due alberi appartenenti alla stessa specie per ogni albero di cui è autorizzato l'abbattimento, con l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione;
  - nei casi previsti dal comma 4 alle lettere da a) ad f) (diradamento di filari o gruppi per fini di miglioramento; utilizzazione turnaria di filari o gruppi di piante; piante suscettibili di arrecare danno a cose o che rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità; piante morte o irrimediabilmente danneggiate; esecuzione di sentenze passate in giudicato; mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti) la richiesta di autorizzazione è sostituita da comunicazione da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'intervento;
  - nei casi di cui sopra l'autorizzazione esplicita è quindi sostituita dal silenzio-assenso del soggetto competente, che si intende perfezionata decorso il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello nel quale la comunicazione è assunta agli atti del medesimo;
- la L.R. 3/2014, all'art. 50, c. 2., rinvia al Regolamento di cui all'articolo 5 della medesima la definizione del diametro oltre il quale operano i divieti di cui al comma 1 dello stesso;
- per quanto disposto dalla L.R. 3/2014 all'articolo 5, c. 4., "il Regolamento detta altresì tutte le altre disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge";
- per quanto disposto all'art. 85 "Prescrizioni di massima e polizia forestale" della L.R. 3/2014 e s.m.i. fino alla data di entrata in vigore del Regolamento restano in vigore le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate per le province della Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126
- nelle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale non sono rinvenibili disposizioni specifiche in grado di garantire la piena tutela delle formazioni di cui agli articoli 49 e 50 della L.R. 3/2014 e s.m.i.;

**RITENUTO** necessario, per tutto quanto sopra esposto e al fine di garantire secondo la ratio sottesa alle disposizioni in materia contenute nella L.R. 3/2014, anche nelle more dell'adozione del Regolamento, l'effettiva tutela delle formazioni forestali non costituenti bosco, emanare specifici indirizzi operativi rivolti sia agli Uffici di questo Servizio sia agli altri soggetti cui compete la tutela delle formazioni non costituenti bosco in funzione della loro localizzazione in ambito urbano e periurbano;

**RITENUTO** altresì che detti indirizzi operativi debbano in particolare:

- a) definire l'ambito urbano e periurbano al fine di individuare con certezza il soggetto preposto all'adozione dei provvedimenti inerenti la gestione e la tutela delle formazioni non costituenti bosco;
- b) chiarire che nella procedura di autorizzazione per i casi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'articolo 50 (*realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, edificazione e*

- ristrutturazione di costruzioni edilizie, realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria) deve essere attentamente verificata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative all'abbattimento;
- c) evidenziare che nei provvedimenti di autorizzazione all'abbattimento o allo sradicamento delle piante rilasciati in esito alle valutazioni di cui al precedente punto b) è sempre prescritta la piantagione di due alberi appartenenti alla stessa specie per ogni albero di cui è autorizzato l'abbattimento, con l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione;
  - d) rimarcare che nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 50 alle lettere da a) ad f) (diradamento di filari o gruppi per fini di miglioramento; utilizzazione turnaria di filari o gruppi di piante; piante suscettibili di arrecare danno a cose o che rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità; piante morte o irrimediabilmente danneggiate; esecuzione di sentenze passate in giudicato; mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti) nonché per gli interventi riguardanti esemplari arborei con diametro a petto d'uomo inferiore a cm 40 o appartenenti a generi diversi da quelli elencati all'articolo 50, comma, 2 delle LR 3/2014, la richiesta di autorizzazione è sostituita da comunicazione da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'intervento;
  - e) rimarcare altresì che nei casi di cui sopra l'autorizzazione esplicita è sostituita dal silenzio-assenso del soggetto competente, da intendersi perfezionata decorso il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello nel quale la comunicazione è assunta agli atti del medesimo;
  - f) sottolineare che entro il termine di cui sopra è facoltà del soggetto competente per l'autorizzazione richiedere al soggetto istante, ai fini delle valutazioni di competenza, di comprovare anche mediante adeguate analisi di carattere tecnico-scientifico la sussistenza delle condizioni esposte nella comunicazione;

**CONSIDERATO** che:

- la nozione di aree urbane e periurbane di cui all'articolo 49 della L.R. 3/2014 sia di fatto coincidente con quella di "centro abitato", comprendendo nel medesimo anche le zone industriali, artigianali e commerciali;
- la locuzione "al di fuori dei centri urbani" contenuta nell'articolo 50 della medesima debba riferirsi alle aree cosiddette extraurbane per intendere tutte le aree che si collocano al di fuori del centro abitato come definito al punto precedente;
- nella delimitazione degli ambiti di competenza si possa utilmente far riferimento all'art. 4 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", che all'articolo 4 dispone che *"ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato"* con il quale il legislatore nazionale ha attribuito ai Comuni il potere di delimitare e rendere oggettivamente accertabile il centro abitato di ogni Comune;
- ove il Comune con proprio atto abbia provveduto a delimitare i centri abitati del territorio comunale ai sensi delle disposizioni sopra richiamate o di altre norme vigenti ed applicabili, l'ambito di competenza delineato dall'articolo 49 della LR 3/2014 deve coincidere con i medesimi;
- ove invece il Comune non abbia provveduto a delimitare i centri abitati del territorio comunale ai sensi delle disposizioni sopra richiamate o di altre norme vigenti ed applicabili, l'ambito di competenza delineato dall'articolo 49 della LR 3/2014 deve coincidere con tutte le aree del territorio comunale ricadenti in zone omogenee diverse da quelle di cui all'articolo 2, lettera "E" del D.M. 1444/1968;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni per emanare, nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui all'articolo 5 della L.R. 3/2014, specifici indirizzi operativi volti a garantire la tutela degli esemplari arborei isolati, in gruppo o filare presenti sul territorio della Regione Abruzzo;

VISTA la L.R. 77/99:

## *DETERMINA*

per i motivi esposti in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

- A. **di definire l'ambito urbano e periurbano**, per il quale la tutela delle formazioni arboree non costituenti bosco formate da esemplari arborei isolati o in gruppo o in filare è garantita dal Comune competente per territorio che provvede al rilascio delle relative autorizzazioni:
- i centri abitati del territorio comunale delimitati dal Comune stesso ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" o di altre norme vigenti ed applicabili, ivi comprese le aree industriali, commerciali e artigianali come individuate negli strumenti urbanistici;
  - le aree del territorio comunale ricadenti in zone omogenee diverse da quelle di cui all'articolo 2, lettera "E" del D.M. 1444/1968, ove il Comune non abbia provveduto a delimitare i centri abitati del territorio comunale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" o di altre norme vigenti ed applicabili;
- B. **di chiarire** che la locuzione "*al di fuori dei centri urbani*" contenuta nell'art. 50 della L.R. 3/2014 deve intendersi riferita ai territori non ricadenti nelle superfici individuate alla precedente lettera A);
- C. **di confermare** la propria competenza in merito alla tutela delle formazioni arboree non costituenti bosco formate da esemplari arborei isolati o in gruppo o in filare e al rilascio delle relative autorizzazioni per le aree di cui alla precedente lettera B);
- D. **di chiarire** che nella procedura di autorizzazione per i casi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'articolo 50 (realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie, realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria) il soggetto preposto alle valutazioni del caso e al rilascio delle autorizzazioni in funzione della localizzazione in centri urbani o al di fuori di essi è tenuto ad accertare l'effettiva impossibilità di adottare soluzioni alternative all'abbattimento;
- E. **di evidenziare** che nei provvedimenti di autorizzazione all'abbattimento o allo sradicamento delle piante rilasciati in esito alle valutazioni di cui al precedente punto D) è sempre prescritta la piantagione di due alberi appartenenti alla stessa specie per ogni albero di cui è autorizzato l'abbattimento, con l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione;
- F. **di rimarcare** che la richiesta di autorizzazione è sostituita da comunicazione da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'intervento:
- nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 50 alle lettere da a) ad f) (diradamento di filari o gruppi per fini di miglioramento; utilizzazione turnaria di filari o gruppi di piante; piante suscettibili di arrecare danno a cose o che rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità; piante morte o irrimediabilmente danneggiate; esecuzione di sentenze passate in giudicato; mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti);
  - per gli abbattimenti di piante forestali arboree di qualunque genere con diametro a petto d'uomo (1,30 m da terra) inferiore a 40 cm;
- G. **di rimarcare altresì** che nei casi di cui sopra:
- l'autorizzazione esplicita è sostituita dal silenzio-assenso del soggetto competente;
  - che pertanto l'autorizzazione stessa si intende perfezionata decorso il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello nel quale la comunicazione è assunta agli atti;
  - che ai fini delle valutazioni di competenza entro il termine di cui sopra è facoltà del soggetto competente per l'autorizzazione richiedere al soggetto istante di comprovare, anche mediante adeguate analisi di carattere tecnico-scientifico, la sussistenza delle condizioni esposte nella comunicazione;

- H. **di inviare** il presente provvedimento al Comando Regione Abruzzo e Molise dei Carabinieri Forestale affinché ne sia data adeguata diffusione, anche per il tramite delle Strutture dal medesimo dipendenti, sul territorio regionale;
- I. **di inviare** il presente provvedimento ai Comuni della Regione Abruzzo;
- J. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURAT;
- K. **di pubblicare** il presente provvedimento sul portale istituzionale della Regione Abruzzo.

L'Estensore  
Dott. For. Francesco CONTU  
*(Firma elettronica)*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. For. Francesco CONTU  
*(Firma elettronica)*

Il Dirigente del Servizio  
Dott. For. Sabatino BELMAGGIO  
*(Firma digitale)*